

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005632/2016  
alla Commissione**  
Articolo 130 del regolamento  
**Flavio Zanonato (S&D)**

Oggetto: Mutui fondiari indicizzati al franco svizzero

La Barclays Bank PLC ha stipulato, tra il 2007 e il 2010, 9 900 mutui fondiari indicizzati al franco svizzero, omettendo di comunicare ai contraenti che il rischio di tali mutui era legato fortemente all'andamento delle valute.

Nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-26/13 si chiarisce che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE va interpretato nel senso che una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Nell'esaminare la fattispecie con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, i giudici nazionali in diversi Stati membri hanno espresso sentenze favorevoli ai mutuatari, e mediatori, autorità e arbitri bancari finanziari in alcuni Stati hanno condannato l'intermediario sopraccitato a risarcire le somme relative ai conteggi di estinzione errati.

Alla luce di quanto sopra, quali iniziative intende la Commissione adottare per assicurare un'applicazione omogenea delle direttive citate, così da garantire che ai contraenti siano assicurati diritti uniformi e dunque applicabili in tutto il territorio dell'Unione?